



## ISTITUTO COMPENSIVO "SETTANNI-MANZONI" RUTIGLIANO (BA)

Al Personale Docente  
Al Personale ATA  
di ogni ordine e grado  
dell'IC "Settanni –Manzoni"  
Rutigliano  
Al DSGA  
Al Sito  
All'Albo on line

**Oggetto: Informativa su Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi al personale dipendente – Esercizio della libera professione –Misura di salvaguardia verifiche di compatibilità**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto l'art. 25 del D. Lgs. 165 del 2001;
- Considerato l'art. 43 del D.P.R. 445 del 2000;
- Tenuto conto degli obblighi previsti dai commi 8 e 9 dell'art. 53 del D. Lgs 165/2001;
- Tenuto conto dei commi 58, 60 e 61 del D. Lgs 662 del 1996;
- Tenuto conto del nuovo personale che sta ricevendo proposta di assunzione in servizio;

con la presente

### INFORMA

tutto il personale in servizio in questa Istituzione delle norme e delle condizioni che regolano le materie in oggetto.

Di seguito si richiama quanto ritenuto necessario divulgare quale misura di salvaguardia dell'attivazione delle verifiche di compatibilità.

**Il regime delle incompatibilità è quello dettato dall'art.53 del D.lgs n. 165 del 30/03/2001.**

Per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità è dettata dagli artt. 60 e seguenti del DPR 10/01/1957 n. 3, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'art. 6, comma 2 del DPCM 17/03/1989 n. 117 e dall'art. 1, commi 57 e seguenti della Legge 23/12/96 n. 662.

Restano, altresì, ferme le disposizioni di cui agli artt. 267 - comma 1 - 273, 274, 508, nonché 676 del D.lgs 16/04/1994, n.297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della Legge 23/12/1992 n. 498, all'art. 4, comma 7, della Legge 30/12/1991 n. 412 ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione

C.so Cairoli, 10 – 70018 Rutigliano (BA) - Tel. 080 4761018 – C.F.93479620721

Web: [www.icsettannimanzoni.edu.it](http://www.icsettannimanzoni.edu.it) – E mail: [baic896006@istruzione.it](mailto:baic896006@istruzione.it) - [baic896006@pec.istruzione.it](mailto:baic896006@pec.istruzione.it)





## ISTITUTO COMPRENSIVO "SETTANNI-MANZONI" RUTIGLIANO (BA)

della relativa disciplina.

La normativa in materia è stata compendata nel Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16, art. 53 (*Testo unico sul rapporto del pubblico impiego*), che ha sostituito tutte le precedenti fonti normative in materia, dichiarandole inapplicabili (art. 71) o sostituendole (art. 72).

**Per il personale insegnante** la disciplina è ravvisabile, in modo specifico, nell'art. 508 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 ed in alcune clausole del C.C.N.L. 4.8.1995 e C.C.N.L. 26.5.1999.

### DISPOSIZIONI GENERALI ED INCOMPATIBILITÀ

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 2 del D.lgs 165/2001, ai dipendenti dell'Amministrazione non possono essere conferiti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative o che non siano espressamente autorizzati.
2. Gli incarichi per i quali si richiede l'autorizzazione allo svolgimento devono necessariamente ricoprire il carattere della saltuarietà, temporaneità ed occasionalità, e comunque devono essere considerati un'eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità.
3. E' quindi precluso l'esercizio di qualsiasi attività estranea al rapporto di pubblico impiego che sia caratterizzata da particolare intensità, continuità e ripetitività. L'attività collaterale non dovrà protrarsi nel tempo in modo programmatico ma essere sporadica: la richiesta di autorizzazione dovrà infatti fare riferimento ad un singolo incarico.

### I SOGGETTI INTERESSATI

L'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 reca la disciplina per il conferimento e le autorizzazioni degli incarichi retribuiti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

A quest'ultima categoria di personale è consentito, infatti, di svolgere le attività generalmente non ammesse per chi ha un rapporto di lavoro a tempo pieno, anche lavoro di tipo subordinato, ma non alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni. L'altro limite è che l'ulteriore attività non deve confliggere con gli interessi dell'amministrazione da cui dipende.

Per il personale insegnante vige un regime speciale, il quale consente di svolgere la libera professione che *"non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio"*.

### LE ATTIVITÀ EXTRA-ISTITUZIONALI

Si definiscono *attività extra-istituzionali* le attività il cui esercizio non rientra tra i compiti e doveri di ufficio o che non sono ricollegate direttamente dalla legge o da altre fonti normative alla specifica qualifica, funzione o carica istituzionalmente ricoperta dai soggetti interessati.

Il D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 7, comma 6, stabilisce che *"per esigenze cui non possono*

C.so Cairoli, 10 – 70018 Rutigliano (BA) - Tel. 080 4761018 – C.F.93479620721

Web: [www.icsettannimanzoni.edu.it](http://www.icsettannimanzoni.edu.it) – E mail: [baic896006@istruzione.it](mailto:baic896006@istruzione.it) - [baic896006@pec.istruzione.it](mailto:baic896006@pec.istruzione.it)





## ISTITUTO COMPRENSIVO "SETTANNI-MANZONI" RUTIGLIANO (BA)

*far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione".*

L'art. 46 C.C.N.L. 4.8.1995, comma 9, prevede che *"al personale [interessato] è consentito, previa motivata autorizzazione del capo di istituto, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto".* Inoltre, l'art. 27 C.C.N.L. 26.5.1999 evidenzia che *"i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esonerazione parziale dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal competente capo d'istituto".*

L'art. 18 del C.C.N.L. 4.8.95, richiama l'obbligo del lavoratore, proprio all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro – sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato – entro 30 giorni e sotto la sua responsabilità a dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità, ovvero, in caso contrario, a presentare dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro. L'inosservanza di tali prescrizioni comporta la mancata stipulazione del contratto o la risoluzione degli eventuali rapporti già instaurati.

Il medesimo articolo prevede le sanzioni nei casi di inottemperanza.

L'incompatibilità può essere assoluta (è il caso delle attività vietate) o relativa, ossia che incide su attività che risultino, generalmente, inconciliabili con il regolare svolgimento della funzione principale: in tale seconda tipologia rientrano le ipotesi di incompatibilità condizionata, che riguardano le attività che possono essere svolte in aggiunta alla funzione istituzionale solo a determinate condizioni, quali, ad esempio, la preventiva autorizzazione, e solo se rientranti in precisi ambiti.

E' opportuno precisare che il regime delle incompatibilità è legato alla regola di esclusività delle prestazioni intestate al dipendente nei confronti dell'amministrazione di appartenenza, ossia l'obbligo di dedicare la propria attività alla *funzione*. (art. 98 Cost.)

### LE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI

Al pubblico dipendente a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% dell'orario di servizio, risulta, assolutamente, precluso:

- lo svolgimento di altre attività alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, ossia rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato;
- l'esercizio di attività d'impresa, commerciale e professionale. Ai sensi dell'art. 2195 c.c. si definisce attività

C.so Cairoli, 10 – 70018 Rutigliano (BA) - Tel. 080 4761018 – C.F.93479620721

Web: [www.icsettannimanzoni.edu.it](http://www.icsettannimanzoni.edu.it) – E mail: [baic896006@istruzione.it](mailto:baic896006@istruzione.it) - [baic896006@pec.istruzione.it](mailto:baic896006@pec.istruzione.it)





## ISTITUTO COMPRENSIVO "SETTANNI-MANZONI" RUTIGLIANO (BA)

commerciale un'attività:

- industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
- intermediaria nella circolazione dei beni;
- di trasporto per terra, aria, acqua;
- bancaria e assicurativa;
- ausiliaria delle attività precedenti.

Nel termine "industria" va ricompresa anche l'attività artigianale esercitata in modo continuativo, professionale e lucrativo.

E' consentito l'esercizio dell'impresa agricola qualora ciò non avvenga a titolo principale o in qualità di coltivatore diretto;

- l'assunzione di cariche in società di persone o di capitali aventi scopo di lucro, tranne società enti la cui nomina è riservata allo Stato, previa autorizzazione del ministro competente e tranne le società cooperative.

L'amministrazione non può, comunque, conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti ed doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da norme giuridiche.

### LE ATTIVITÀ "AUTORIZZABILI"

La rigidità della disciplina in materia di incompatibilità del pubblico dipendente è, in parte, mitigata dalla possibilità di svolgere incarichi conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

Lo svolgimento di attività non consentite o senza autorizzazione del Dirigente scolastico è giusta causa di licenziamento.

I criteri in base ai quali l'attività può essere autorizzata sono:

- la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico: sono autorizzabili le attività, non comprese nei compiti e doveri di ufficio, esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
- il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento;
- l'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

### LE ATTIVITÀ COMPATIBILI E NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Oltre alle attività che costituiscono direttamente esplicazioni di diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose,

C.so Cairoli, 10 – 70018 Rutigliano (BA) - Tel. 080 4761018 – C.F.93479620721

Web: [www.icsettannimanzoni.edu.it](http://www.icsettannimanzoni.edu.it) – E mail: [baic896006@istruzione.it](mailto:baic896006@istruzione.it) - [baic896006@pec.istruzione.it](mailto:baic896006@pec.istruzione.it)





## ISTITUTO COMPRENSIVO "SETTANNI-MANZONI" RUTIGLIANO (BA)

di opinione,..., è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:

- le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro;
- le attività che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili; le stesse sono consentite purché non interferiscano con le esigenze del servizio e, se a titolo oneroso, sono assoggettate ad autorizzazione. Per le attività svolte a titolo gratuito è necessario valutare caso per caso la loro compatibilità con il rapporto di lavoro in essere per cui resta fermo l'obbligo di chiedere ugualmente la prescritta autorizzazione;
- l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- la partecipazione a convegni e seminari e la pubblicazione di propri scritti, se effettuate a titolo gratuito ovvero nel caso in cui venga percepito unicamente il rimborso spese;
- tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo. Non rientrano in tali ipotesi le attività svolte durante periodi di aspettativa per motivi personali, per i quali permane il regime ordinario delle incompatibilità (non è possibile svolgere altra attività lavorativa retribuita);
- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- le partecipazioni a società a titolo di semplice socio.

### **RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE**

L'esclusività dell'attività istituzionale è mitigata in regime di part time

### **PART TIME CON ORARIO DI LAVORO NON SUPERIORE AL 50%**

Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno vigono particolari disposizioni legislative che attenuano il dovere di esclusività.

Quando, infatti, l'orario di lavoro prestato non supera la metà di quello ordinario, la legittimità di attività extra-istituzionali diventa la regola, mentre il diniego assume carattere residuale.

In base a tali disposizioni, al personale in part time è consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro - generalmente non ammesse per chi ha un rapporto di lavoro a tempo pieno - pur con il rispetto di due limiti specifici:

1. le ulteriori attività lavorative non devono arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio, ossia non si devono porre in conflitto di interessi con le attività della stessa amministrazione/istituto scolastico;
2. è consentito instaurare anche un rapporto di lavoro di tipo subordinato, ma non alle

C.so Cairoli, 10 – 70018 Rutigliano (BA) - Tel. 080 4761018 – C.F.93479620721

Web: [www.icsettannimanzoni.edu.it](http://www.icsettannimanzoni.edu.it) – E mail: [baic896006@istruzione.it](mailto:baic896006@istruzione.it) - [baic896006@pec.istruzione.it](mailto:baic896006@pec.istruzione.it)





## ISTITUTO COMPRENSIVO "SETTANNI-MANZONI" RUTIGLIANO (BA)

dipendenze di altre pubbliche amministrazioni.

Per tale personale non è più necessario chiedere l'autorizzazione all'amministrazione per svolgere un altro lavoro: infatti, fermo restando i limiti sopra illustrati, il comma 6 dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001 esclude dal vincolo della richiesta di autorizzazione il dipendente con rapporto di lavoro atempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

### **PART TIME CON ORARIO DI LAVORO SUPERIORE AL 50%**

Il dovere di esclusività resta confermato nella sua portata generale e la normativa da applicare è la medesima prevista per il personale a tempo pieno e per il personale a tempo determinato: ossia tutte le attività lavorative extra-istituzionali devono essere preventivamente autorizzate, anche se svolte occasionalmente, e la violazione del divieto di attività non autorizzata costituisce una giusta causa di licenziamento.

### **RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO**

Per quanto riguarda il personale assunto a tempo determinato, è necessario tenere presente che la normativa vigente:

1. prevede le medesime incompatibilità che vigono per il personale di ruolo. Infatti, la legge 19 marzo 1955, n. 160, all'art. 7 precisa che *"le norme vigenti per i professori di ruolo concernenti ... le lezioni private e le incompatibilità con altri uffici o professioni, si applicano anche ai professori non di ruolo..."*;
2. prevede la possibilità di rapporto di lavoro a tempo parziale - ossia un tipo di rapporto di lavoro che consente, seppur entro certi limiti, di esercitare attività extra-istituzionali generalmente non ammesse.

Pertanto, al personale a tempo determinato si applicano le medesime norme sull'incompatibilità riguardanti le attività extra-istituzionali svolte dal personale a tempo indeterminato.

### **LE LEZIONI PRIVATE**

Ai sensi dell'art. 508, D. Lgs. 297/94 è fatto divieto al personale docente di impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto (comma 1).

### **LE COLLABORAZIONI**

Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi, per lo svolgimento delle loro attività, oltre che di personale assunto con rapporto di lavoro subordinato, anche di personale con il quale stipulano dei contratti di collaborazione, che possono distinguersi in collaborazioni occasionali ed in collaborazioni coordinate e continuative.



## ISTITUTO COMPRENSIVO "SETTANNI-MANZONI" RUTIGLIANO (BA)

### LE COLLABORAZIONI OCCASIONALI

Una collaborazione è definita "occasionale" quando riveste il carattere della saltuarietà e, pertanto, non è reiterata più volte nel tempo, in modo abituale.

Il lavoratore svolge la sua attività in modo autonomo, senza vincolo alcuno da parte del committente, sia relativamente all'orario di lavoro sia riguardo allo svolgimento pratico dell'attività stessa, la quale va intesa come supporto al raggiungimento degli obiettivi del committente. Naturalmente, restano fatte salve le specifiche esigenze dell'amministrazione. La collaborazione occasionale è compatibile con l'attività del docente nel rispetto dei limiti già indicati.

### LA LIBERA PROFESSIONE

L'art. 508 del D. Lgs. 297/94 revede espressamente al comma 15 che *al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.*

Quindi, le attività libero professionali possono essere svolte dal personale docente, anche a tempo pieno, purché

1. non siano di pregiudizio alla funzione docente;
2. siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio;
3. siano esplicitate previa autorizzazione del Dirigente scolastico.

### LE SOCIETÀ

Ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 3/57, ripreso dall'art. 508 del D. Lgs. 297/94, c. 10, il personale docente *"non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro"* (società di capitali e di persone) *"tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione"*

E' considerato esercizio del commercio e dell'industria ogni attività imprenditoriale e la partecipazione in qualità di socio a società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplice).

E' ammessa:

- la partecipazione a società cooperative purché l'impegno e le modalità di svolgimento non interferiscano con l'attività istituzionale;
- la partecipazione in qualità di amministratore a società cooperative purché non ci sia conflitto di interessi tra l'attività gestionale del dipendente e le competenze

C.so Cairoli, 10 – 70018 Rutigliano (BA) - Tel. 080 4761018 – C.F.93479620721

Web: [www.icsettannimanzoni.edu.it](http://www.icsettannimanzoni.edu.it) – E mail: [baic896006@istruzione.it](mailto:baic896006@istruzione.it) - [baic896006@pec.istruzione.it](mailto:baic896006@pec.istruzione.it)





## ISTITUTO COMPRENSIVO "SETTANNI-MANZONI" RUTIGLIANO (BA)

dell'amministrazione.

La partecipazione a cariche sociali è consentita, sempre previa autorizzazione, qualunque sia la natura e l'attività della società cooperativa.

### L'ATTIVITÀ AGRICOLA

L'attività imprenditoriale in agricoltura è incompatibile con l'impiego pubblico nel momento in cui venga svolta in maniera prevalente e, quindi, presenti i caratteri di stabilità e ripetitività. La circolare n. 6/97 della Funzione Pubblica ha prospettato il caso della partecipazione in società agricole a conduzione familiare e ha ribadito che *l'attività rientra tra quelle compatibili solo se l'impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l'anno.*

### LE SANZIONI

L'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 prevede, al comma 7, che *"i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza"* ed, inoltre, che *"le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi."*

Pertanto, le autorizzazioni devono essere richieste all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico oppure dal dipendente interessato (comma 10) con congruo anticipo rispetto alla data di inizio lavoro extra-istituzionale e non sarà possibile svolgere l'incarico fino al momento del rilascio e della notifica dell'autorizzazione. Nel caso in cui la data di inizio dell'incarico sia antecedente a quella di richiesta dell'autorizzazione, quest'ultima non dovrà essere rilasciata.

In caso di mancata richiesta di autorizzazione all'amministrazione di appartenenza, ai soggetti pubblici e privati conferenti gli incarichi si applicano le sanzioni previste dall'art. 6, comma 1, del D.L. n. 79/1997, convertito, con modificazioni, nella legge 28.5.1997, n. 140, fra le quali la principale consiste nel pagamento di una somma pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici. Ad essa si aggiungono le sanzioni per eventuali e concorrenti violazioni tributarie o contributive.

Quando risulta che un dipendente svolge altra attività lavorativa senza richiesta di autorizzazione, le amministrazioni possono ricorrere alla sanzione disciplinare del licenziamento.

In via preliminare il personale che si trovi in situazione di incompatibilità è diffidato a cessare dalla stessa dal "provveditore agli studi"; decorsi 15 giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, ne viene disposta la decadenza con provvedimento dello stesso

C.so Cairoli, 10 – 70018 Rutigliano (BA) - Tel. 080 4761018 – C.F.93479620721

Web: [www.icsettannimanzoni.edu.it](http://www.icsettannimanzoni.edu.it) – E mail: [baic896006@istruzione.it](mailto:baic896006@istruzione.it) - [baic896006@pec.istruzione.it](mailto:baic896006@pec.istruzione.it)





**ISTITUTO COMPRENSIVO "SETTANNI-MANZONI"  
RUTIGLIANO (BA)**

“provveditore”, sentito il consiglio scolastico provinciale.

Tanto si porta a conoscenza di tutti i destinatari.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PROF.SSA MARIA GRAZIA MONTEDORO**

Alla presente si allegano:

- Modello richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione
- Modello autorizzazione incarico.



Firmato da:  
MONTEDORO MARIA GRAZIA  
Codice fiscale: MNTMGR73T52H643K  
06/09/2022 18:23:00